

Trasmesso VIA PEC

Sig. Guion Denis

Località Tamoris n. 12

33040 Torreano (UD)

C.F. GNUMS04L17L483R

Pec guion.denis@pec.it

Anche in qualità di titolare dell'omonima ditta

Azienda Agricola Denis Guion

Località Tamoris n. 12

33040 Torreano (UD)

C.F. GNUMS04L17L483R

P. IVA 03105020303

Iscr. Reg. Imprese UD-368129

Pec guion.denis@pec.it

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio valutazioni ambientali
ambiente@certregione.fvg.it

AL SINDACO DEL COMUNE DI TORREANO (UD)
comune.torreano@certgov.fvg.it

**E, p.c. AL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ DI MONTAGNA
DEL NATISONE E TORRE**
comunita.natisone-torre@certgov.fvg.it

E, p.c. ALL'ILL.MO PREFETTO DI UDINE
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
protocollo.prefud@pec.interno.it

E, p.c. ISPettorato per la Funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

**E, p.c. ALL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE**
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**E, p.c. AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**
mattm@pec.minambiente.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – DGR 568/2022 - SVA/SCR/2052 – Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di un impianto eolico, denominato “Pulfar”, di potenza nominale pari a 28,8 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Pulfero, Torreano, Cividale del Friuli, Moimacco e San Pietro al Natisone. **OSSERVAZIONI.**

ATTO DI OSSERVAZIONI

(art.24 Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.)

Spettabili,

La presente fa seguito alla notizia, resa pubblica sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, circa le intenzioni della ditta “Ponente Green Power Srl” di realizzare un parco eolico nei Comuni di cui in oggetto.

Nel prendere atto che il termine per inoltrare le osservazioni da parte di chiunque avesse interesse sono decorrenti dalla comunicazione predetta e corrispondono in 30 giorni.

Nel merito già solo la complessità dell’opera, evidenziata dalla mole di documentazione allegata, **non poco fanno riflettere** che in simili casi il termine di 30 giorni non è scontato che suddetto termine sia sufficiente ad articolare e a trasmettere la documentazione da parte degli interessati; una riorganizzazione piuttosto urgente di uffici pubblici ma non solo, essendo possibile il coinvolgimento della cittadinanza, dei residenti e dei legali rappresentanti delle imprese eventualmente coinvolti dal possibile pregiudizio derivante dalla realizzazione dell’opera, fatti salvi altri.

I *considerando* della direttiva VIA prevedono, tra i suoi obiettivi principali, l'effettiva partecipazione del pubblico al processo decisionale. Consentire al pubblico di esprimere le proprie considerazioni e preoccupazioni ai responsabili delle decisioni da un lato aumenta la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, dall'altro contribuisce alla sensibilizzazione del pubblico sulle questioni ambientali e al sostegno delle decisioni prese.

Su questo, se da un lato la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ben pubblicava la documentazione e un avviso sul proprio Sito Web istituzionale, d'altra parte, almeno per quanto riguarda il Comune di Torreano (UD), per conoscenza personale dei fatti, non si ritiene abbia correttamente portato a conoscenza della popolazione quanto in oggetto mediante esposizioni cartacee al pubblico. Infatti si pubblicava sul proprio sito Istituzionale (avviso pubblico a firma del Sindaco, datato 17/07/2025 <https://www.comune.torreano.ud.it/it/novita-189456/notizie-189457/avviso-308252>) un avviso affinché chiunque avesse interesse potesse inoltrare alla Regione, o al Comune che avrebbe poi provveduto, **ma nessun avviso (poteva stamparsi lo stesso e affiggersi ma non è stato fatto) veniva messo nelle bacheche pubbliche del Comune né all’Albo Pretorio “online”.**

Sotto questo punto di vista non si condivide l’assunto, ma tuttavia si rimanda all’Amministrazione Comunale una eventuale replica. La popolazione tutta, infatti, non consulta quotidianamente il sito web del Comune causa anzianità, impossibilità di connettersi alla rete internet su tutto il territorio comunale, non conoscenza dell’uso dei dispositivi elettronici, ecc.. **Un avviso cartaceo pubblico, come viene affisso in caso di convocazione dei Consigli Comunali, varianti al Piano Regolatore, ordinanze ecc., ben avrebbe portato a conoscenza anche della popolazione più “remota” e “anziana” dei**

fatti e delle progettualità che si vogliono realizzare, consentendo una diffusa e totale possibilità di partecipazione.

Fatte queste premesse si rende e ritiene opportuno mettere a conoscenza le Autorità Competenti di situazioni, pregiudizi e fatti rilevanti nel procedimento di interesse.

Sul punto della viabilità interessata dal transito dei mezzi d'opera - preoccupazioni

L'opera si inserisce, per la parte dell'accumulo da 20 MW - sottostazione 132 kV in zone limitrofe a quelle già antropizzate, con strade di tipo carrabile pesante, per autotreni e autoarticolati, autobetoniere e trasporti eccezionali già dimensionate in sede di progetto con tale finalità di intercollegamento delle zone industriali e del traffico urbano, anche intenso.

Dall'altro la zona prescelta per l'installazione di n. 4 aerogeneratori ("turbine eoliche") aventi altezza di metri 200 alla sommità (compreso il diametro esterno misurato a pale in rotazione) **presenta**, ad avviso dello scrivente, **varie criticità legate alla viabilità di collegamento.**

Le strade delle zone montane, realizzate negli anni '50/60/70 del secolo precedente sono prevalentemente del tipo "a mezza costa". **Pochi traffici pesanti** (quali il trasporto di massi ciclopici, autobetoniere, bilici e trasporti di legname) **hanno sempre rappresentato un molteplici problema.**

Da una parte la modesta o bassa resilienza della strada rispetto ai convogli innesca, in vari tratti, il cedimento del manto stradale e del sottofondo con abbassamento della sicurezza e incremento degli effetti già causati dal (mal)governo delle acque meteoriche e/o delle risorgive. Non sono neppure completamente sufficienti interventi di mitigazione e protezione civile, resi necessari in termini urgenti e funzionali alla risoluzione su tratti ammalorati.

Giacché sui tratti di viabilità richiamata per "Torcetta" (correttamente Tarcetta), Spignon, ecc., per evidenti motivi riporta limiti di massa "15 tonnellate" a tutela dell'interesse pubblico rispetto al danneggiamento della strada e creazione di situazioni di pericolo.

Con riferimento a quest'ultima affermazione e delle circostanze di luogo, **emergono marcate preoccupazioni** (quantomeno per conoscenza di fatti a livello personale ma nell'interesse pubblico) **che il soggetto proponente**, in sede di realizzazione dell'opera, constatata la maggior distanza dai centri industriali di interesse (discariche, cave di ghiaia, betonaggio di cemento e quant'altro), **utilizzi un'altra arteria stradale ovvero il tratto "Torreano (UD) SR356 - SP13"** sino alla frazione Masarolis/Tamoris in Comune di Torreano (UD). Di lì, prosegua per una ex viabilità militare, o in alternativa, per un'altra viabilità parimenti ex militare, comunque in dubbio circa la titolarità delle ultime strade in parola con tutto quello che comporta in termini di assunzione di responsabilità, vigilanza e danneggiamento delle viabilità pubbliche o aperte al pubblico transito. Infatti una strada aperta al pubblico transito ma non ancora collaudata, ovvero non ufficialmente riconosciuta o verificata per la sicurezza, solleva ragionevoli aspetti di **responsabilità e sicurezza per la pubblica incolumità** in ordine alla sua percorribilità. Sicché la relativa responsabilità in caso di creazione-accadimento di situazioni di pericolo e rischio per la pubblica incolumità può ricadere sugli Enti deputati alla vigilanza e al controllo locali, già a partire dall'Ufficio Tecnico Comunale e nella persona del Sindaco quale Ufficiale del Governo nonché rappresentante della Comunità a livello locale.

D'un tanto, considerati accadimenti di epoche e annualità precedenti quali transiti di camion-bilici che trasportavano massi dalle cave di pietra "Piasentina" che insistono nel territorio Comunale da cui si scrive - **Torreano (UD)** - ma non solo, sono di evidenza pubblica e indiscussi i disagi per la popolazione, i danni/pregiudizi alle opere pubbliche e/o private e a ricaduta tutt'una serie di effetti connessi e pregiudizievoli (tenuta dei versanti, regimazione acque pubbliche, abbandono dei territori rurali ecc.).

Particolare attenzione si ritiene debba concentrarsi nel fatto che la strada che collega Tamoris-Masarolis al fondovalle ha sempre manifestato cedimenti, frane, avvallamenti, e, come scrive l'ing. Spadetto Paolo, intento nella stesura di una relazione per lavori (opera Prot.Civ. 028-16 - O.P.I. PC/1.066.000) lungo la strada Comunale di Masarolis:

<<La strada comunale per Masarolis ha infatti evidenziato, lungo un tornante della stessa, un cedimento del piano viario, dovuti al notevole carico stradale che grava sulla stessa viabilità, determinato dai mezzi pesanti in transito. Tale cedimento ha difatto determinato un abbassamento del piano stradale con conseguente riduzione della sicurezza stradale nel tratto>>,

<< I notevoli carichi in transito sulla viabilità dovuti alla presenza di autocarri provenienti dalle cave di pietra piasentina presenti nell'area hanno indotto nell'opera mista dei limitati spostamenti orizzontali che si traducono, al piano viario, in cedimenti verticali >>.



07/07/2025 - Cedimento/franamento della banchina sul tratto di strada Tamoris/Masarolis in Comune di Torreano (UD), prontamente segnalato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.



*Varie tubazioni di attraversamento stradale per acque meteoriche danneggiate/crepate sulla strada per Masarolis-Tamoris in Comune di Torreano (UD). **In entrambi i casi, riferiti a segnalazioni del 2019 e del 2023, si provvedeva al ripristino - sistemazione con fondi/soldi pubblici (Comune/Protezione Civile).***

Per quanto invece attiene la viabilità per Antro/Tarcetta do atto che il Comitato “Difendiamo il Craguenza” nel suo atto di osservazione ha già dettagliatamente fatto presenti tutti quegli aspetti di pregiudizio e preoccupazioni in merito alla suddetta viabilità e che pertanto non si entra nuovamente nel merito ma se ne condivide il contenuto e l'assunto.

Sul punto del danno erariale in relazione a maggiori oneri a carico dei Comuni o Enti pubblici

Dall'analisi della documentazione si rileva che le opere quali creazione di nuove strade carrabili ove inesistenti, con particolare riferimento a quella di collegamento tra i singoli aerogeneratori e la pubblica via, nonché tutti gli interventi previsti sulle strade pubbliche e aperte al pubblico transito, **necessiteranno - per destinazione e ovvietà - di costante manutenzione.**

È previsto l'uso in parte di materiale drenante (pertanto non pavimentazioni di calcestruzzo o conglomerato bituminoso), e in questo paragrafo non si entra nel merito delle scelte, tuttavia emergono osservazioni in merito alla competenza delle manutenzioni nel tempo nonché dei danni causabili dalle opere di che trattasi nei confronti della collettività (ovvero dei beni pubblici e delle aree pubbliche o equiparate o equiparabili) e/o nei confronti di privati.

Sembrerebbe che il costo economico - oltre che sociale da parte della popolazione - derivante dalle manutenzione e dalla sistemazione delle strade e altre opere interessate, non sia stato considerato ovvero "lasciato alla sorti" delle future gestioni amministrative.

Se da un lato il Proponente in un primo momento se ne potrebbe pur prendere l'impegno ad eseguire in proprio le opere o comunque a proprie spese o compartecipate con la P.A. interessata, dall'altra **non si legge di alcuna garanzia-fideiussione a tutela**, sicché una volta intrapresi i lavori o ultimati, se la ditta non dovesse garantire quanto eventualmente accordato o impegnato, lo Stato o l'Ente per esso - competente nel merito - dovrebbe prontamente attivarsi al fine di contrastare eventuali fenomeni che dovessero verificarsi (frane, cedimenti, erosioni, danni a immobili e terreni pubblici e/o privati ecc.).

Emerge quindi un fondato dubbio che **questa spesa possa ricadere ingiustamente sulle Pubbliche Amministrazioni - Enti Pubblici** e direttamente/indirettamente sulla finanza Pubblica.

Di un tanto si chiede all'Ispettorato Centrale per la Funzione Pubblica, anche per tramite della Ragioneria Generale dello Stato, di valutare ogni azione ancorché preventiva, oltre che eventualmente a presumibile danno accaduto, l'intervento ovvero l'approfondimento di tutto quegli aspetti che meritano di essere esaminati in un tale prospettato Progetto che coinvolge una moltitudine di Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento ai rischi di danno erariale connessi.

Anche riguardo allo smaltimento o abbandono, se queste pale eoliche dovessero essere costruite per poi essere "abbandonate", o distrutte da un risparmio sui materiali o mal progettazione, **insiste(rebbe) sulla comunità anche il costo della bonifica**, fatto inaccettabile sotto ogni punto di vista, economico, morale e sociale.

Solo per citare, a livello Comunale, la discarica "Natisone Edile SNC" - euro 300'000,00 sul Piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Torreano (UD).

Sul punto delle responsabilità civili e penali

Venga dichiarata dalle Autorità Preposte la competenza e la titolarità della responsabilità in caso di creazione di situazioni di pericolo, rischio o danno alla **SALUTE PUBBLICA, PUBBLICA INCOLUMITA'** e quant'altro pregiudizievole per la popolazione residente ad una ragionevole distanza dai 4 aerogeneratori **derivante dall'autorizzazione alla costruzione dell'impianto eolico in parola, sicché se ne potrà eventualmente ritenere responsabile diretta e/o indiretta anche l'Autorità che vi dovesse concedere la realizzazione per non aver adottato tutte le misure, svolto accurate indagini e quant'altro necessario e opportuno, ovvero rilasciando l'Autorizzazione omettendo di aver approfonditamente analizzato tutti i pregiudizi sollevati dalle puntuali osservazioni della Cittadinanza residente (e non solo).**

Sul punto della "distanza di sicurezza" per crollo o distruzione degli aerogeneratori

Dalla documentazione del Proponente, nello specifico "Studio Preliminare Ambientale" codice **C24PU001WS001R00**, pagine da da 219 a 223 (di 226), **9.3 IMPATTI E MITIGAZIONI LEGATI A CALAMITA' E INCIDENTI** viene riportato:

"L'eventuale rovesciamento completo del sistema aerogeneratore-fondazione a seguito dell'attività sismica può risolversi entro un raggio di circa 200 m dal punto di installazione

dell'aerogeneratore, pertanto, il **rischio per la popolazione** e per il personale addetto alla manutenzione ed alle lavorazioni in fase di cantiere ed esercizio, viene valutato basso... Rottura delle pale dell'aerogeneratore e/o della torre...**l'area di influenza per la valutazione degli impatti è correlabile alla gittata che per il tipologico previsto in progetto risulta pari a circa 209,91 m.**


Si riportano le seguenti doglianze.

Non è dato capire sulla base di quali oggettivi parametri sia stato valutato come "basso" tali pluralità di rischi.

Oltremodo, se si trattasse di un insediamento in pianura, ovvero non sulla cresta di una montagna cui alle basi e lungo i pendii si trovano abitazioni e/o centri abitati si potrebbe comprendere la gittata di metri 209,91.

Nel caso in questione, invece, si ritiene di dover sottoporre ad adeguata ri-valutazione il conteggio/dato sopra indicato in quanto sembra incoerente e improbabile. Infatti il distacco di un elemento o il crollo della pala o pezzi di pala disassemblati, **trovandosi su un punto ad altezza maggiore rispetto alle abitazioni e strade sottostanti nelle vallate del Chiaro' e del Natisone, in presenza di pendii declivi e a pendenza molto accentuata, potrebbe comportare il rotolamento degli elementi e il pregiudizio verso le strade, abitazioni e popolazione sottostanti ad una distanza superiore a quella considerata.**

Un tale aspetto, per la vicinanza agli elementi che potrebbero rimanervi coinvolti in caso di incidente (abitazioni e popolazione, mezzi in circolazione lungo le strade, ecc.) si ritiene tale da considerare il sito come non idoneo. Seppur la probabilità che suddetti accadimenti possa essere piuttosto remota, non può essere esclusa con certezza e non per questo non deve essere fatta una molto attenta valutazione, e, contestualmente, si invita per un giudizio negativo al Progetto.



A Tufara, provincia di Campobasso (CB), pala eolica crollata.

Sul punto dei disagi alla popolazione in relazione al cantiere e ai transiti lungo le strade

Si chiede all'ill.mo Prefetto di Udine di valutare se le circostanze paventate per la realizzazione delle opere nonché dei dubbi emergenti dalla gestione-conferimento a discarica o riutilizzo, degli oltre 285'000 metri cubi di materiale, terre e rocce da scavo possano essere di pregiudizio per la popolazione residente, con particolare riferimento al fatto che se suddetto materiale dovesse essere conferito in altro sito si verificherebbe un esponenziale incremento del traffico veicolare pesante. Suddetto, non solo va inevitabilmente a incrementare l'inquinamento atmosferico locale, ma probabilmente ostruirebbe le uniche arterie stradali, anzi meglio dette "strade strette di montagna", sicché la popolazione di fronte a transiti di migliaia di camion ne trarrebbe un disagio che al momento non viene ponderatamente valutato da parte del Proponente con un "piano del traffico" o simili.

Giova ricordare a tal fine che il Comune di Torreano (UD) ha apposto segnaletica stradale lungo il tratto Tamoris-Torreano, destinato ai mezzi di massa superiore alle 20 tonnellate, con specifici orari di divieto di transito.

Quanto al Comune di Pulfero, sulla strada per Tarcetta/Anfro/Bivio Puller, vi è segnaletica rappresentante il divieto di transito con mezzi di massa superiore a 15 tonnellate. Non è dato capire, nel caso, come verrebbero trasportati i materiali più pesanti, si pensi al mozzo di 50 tonnellate.

Inoltre si porta in esame, per analoghe problematiche di viabilità, che in sede di Variante al piano Regolatore, sulla zona "D4 - cave di pietra ornamentale" in Comune di Torreano (UD) si prescrive-va quanto di seguito:

"L'attivazione della zona D4 è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta che gestisce la cava.

la convenzione dovrà regolare le modalità di manutenzione ed eventuale ristrutturazione della viabilità interessata dal traffico di cava allo scopo di non peggiorare, ed anche migliorare le condizioni del traffico nella sua totalità. La convenzione potrà comunque avere tutti i contenuti utili e necessari a rendere sostenibile per il normale svolgimento della vita civile della comunità il traffico generato dalla cava."

La portata del Progetto presentato dal Proponente non dovrebbe destare alcun dubbio circa la necessità di approfondire dettagliatamente quanto sopra descritto, apponendo tra l'altro ove necessario tutti i vincoli e le tutele a garanzia del rispetto delle prescrizioni convenienti al pubblico e collettivo interesse.

Sul punto della speculazione e dei risvolti sociali negativi

Gli impianti come quello proposto nella zona delle Valli del Natisone, ad avviso dello scrivente, letti i documenti del Proponente, non appare abbiano dunque alcun ruolo nel perseguire lo scopo per cui sono incentivati, cioè la principale riduzione delle emissioni di gas climalteranti, e pare invece si configurino come un esercizio speculativo non solo a danno dell'ambiente ma (pure) più in generale delle finanze pubbliche. E in un periodo come quello che viviamo in cui lo Stato sta pesantemente ridimensionando il suo ruolo di fornitore di servizi pubblici essenziali (sanità, scuola, trasporti pubblici, servizi pubblici, montagna ecc.) speculazioni come questa sono socialmente inaccettabili.

Inoltre, per un rapporto costi-benefici dell'intervento non verificato ma verosimilmente negativo, si esprime un totale dissenso nei confronti del progetto in istruttoria.

Valuti la Commissione di valutazione regionale di esprimere un parere negativo.

Tra l'altro, se da un lato la Regione, la Comunità di Montagna, e altri Enti Pubblici, anche per tramite di Fondi Europei finanziano attivamente attività a favore dell'agricoltura estensiva e zootecnica, biologica, nuovi insediamenti in zone rurali svantaggiate ecc., nonché tutto il "nuovo" settore del turismo di montagna e delle zone "isolate" da grandi centri abitati e industriali, le cosiddette "Aree Interne", dall'altro si pone in evidente direzione opposta e contraria la possibilità di incentivare impianti di tale portata e dimensione in zone come le Valli del Natisone, con tutte le peculiarità, caratteristiche economiche e morfologiche già più che conosciute. **Ancorché, non si voglia far credere che tali "Aree Interne" risultino completamente spopolate, sicché vi insistono attività economiche di vario tipo che generano certamente un indotto rispettabile per il tipo di zona svantaggiata, oltre alla popolazione residente.**

Sul punto del disturbo acustico - incremento del rumore

Premetto in tal senso di essere residente come in intestazione e a circa 1500 metri dalla pala eolica "WTG4" prospettata.

A tal proposito, letta la relazione acustica allegata dal Proponente, si sollevano questioni di certezza dello studio preliminare e delle "simulazioni".

Se da un lato si aderisse alla rappresentazione del Proponente, ovvero che rispetto alle abitazioni situate ad un "buffer" individuato non si superi il livello ammesso dalla normativa vigente tutta durante il funzionamento degli aerogeneratori, **di fronte al superamento non è chiaro come vengano messe in atto misure di mitigazione e quali siano le garanzie di fronte all'attuazione delle medesime.** Sembrano essere inseriti dei "blocchi", ma di fatto se la normale tollerabilità viene superata, non è dato capire il senso di limitarne (la rotazione, e relativa produzione), allorché ogni conteggio economico eventuale dovrebbe essere rivisitato e l'opera, se da un lato viene prospettata come necessaria per produrre energia rinnovabile in maniera efficiente sfruttando le risorse naturali disponibili, dall'altra verrebbe "frenata" per mantenere eventualmente accettabile il rumore. Sicché tale fatto appare allo scrivente non solo come una contraddizione ma talvolta **viene considerato esplicitamente un possibile eventuale superamento dei livelli di rumore, e questo ritengo io scrivente essere una motivazione già sufficiente e palese di inidoneità del sito alla collocazione ed esercizio del parco eolico.**

Sul punto dell'inidoneità delle aree si tratta in altro paragrafo.

Sul punto delle rinaturalizzazioni

Oltre ad alcune ipotesi ("panchina fotovoltaica con cui ricaricare dispositivi elettronici e ammirare le bellezze dei luoghi - piante monumentali") **non è chiaro in quale maniera intenda rinaturalizzarsi il territorio compromesso dalle lavorazioni sia durante la fase di esercizio che a seguito della dismissione.**

Inoltre, l' "abbandono" della fondazione, seppur ad un metro di profondità come prospettato d'esser demolita, è comunque un'alterazione all'ambiente che potrà avere effetti nel medio-lungo periodo e che, per stessa natura, **non si andrà a decomporre nel breve periodo da sola.** Anzi, vi rimarrà una "ferita aperta", se non altro

metaforicamente-intellettualmente, in quanto a fine vita dell'impianto non verrebbe comunque allontanato tutto ciò che non fa parte dell'ambiente "ante operam".

Sul punto degli incendi boschivi e mezzi aerei-danni da incendio delle WTG-apparecchiature

Si vuole sottolineare, a questo proposito, che per la natura tecnica dei mezzi aerei in dotazione al corpo dei Vigili del Fuoco - i c.d. Canadair - necessitano di volare ad una distanza relativamente minima rispetto alle creste montuose, specialmente in fase di intervento contro un fronte di fuoco. Si osserva quindi che l'impianto proposto dalla Società, per la sua specifica localizzazione in una zona spesso di possibile strategico passaggio di mezzi volanti antincendio (anche elicotteri), potrebbe influenzare negativamente le tempistiche di intervento dei già citati mezzi.

Pertanto si ha ragionevole motivo di sollevare eccezioni sulla suddetta mancanza progettuale e analitica di rilievo da parte della Società. Si ribadisce che la problematica del sorvolo dei mezzi aerei in caso di incendio richiede valutazioni più estese, a livello di area vasta di intervento, piuttosto che di sito, e di carattere complessivo, in grado di bilanciare i benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili con i rischi associati agli incendi boschivi.

Gli stessi incendi, infatti, per varie e complesse ragioni, stanno assumendo caratteristiche dimensionali tali da rappresentare forse la maggiore minaccia per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂, oltre che costituire, come ovvio, una problematica ambientale, sociale ed economica che richiede, da parte di tutti, la massima e prioritaria attenzione. La presenza, in ampie aree di territorio, di boschi e superfici caratterizzate da neoformazioni o abbandono di terreni incolti - e quindi da enormi quantitativi di biomassa (secca) - le condizioni anemologiche e climatiche di tali areali (ma in generale del territorio regionale (e pure nazionale in una visione più ampia), costituiscono condizioni di rischio in grado di determinare in caso di inneschi potenziali gravissime ripercussioni sulla sicurezza dei territori, degli insediamenti abitati ivi presenti, della fauna e delle attività produttive. Si evidenzia che, nei recenti eventi di incendio avvenuti nel territorio isolano, **l'utilizzo di mezzi aerei costituisce molto spesso l'unico strumento di contrasto attivo dei fronti e pertanto, anche per motivazioni di pubblica sicurezza e protezione civile, si ritiene che, in questo momento, sia prioritario e indifferibile, da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del territorio, garantire le condizioni di massima operabilità di tali mezzi.**

Quanto invece al rischio incendio boschivo, si vuol far notare che se dovessero verificarsi incidenti o danni tali da far fuoriuscire dalle pale eoliche faville, fiamme, parti incandescenti in caduta sul suolo, ecc., **per la vicinanza agli elementi "bosco"** potrebbero svilupparsi anche gravi incendi boschivi, propagati dal vento e dalla naturale inclinazione dei pendii. Ciò determinerebbe non solo un danno ambientale ed economico, ma potrebbe talvolta distruggere l'intero parco eolico e/o minacciare la sicurezza e l'incolumità della popolazione più prossima all'incendio. **Questo aspetto si ritiene non sia stato correttamente valutato in relazione ai luoghi.**



Melissa, provincia di Crotone (KR) - settembre 2024; una pala eolica prende fuoco.

Sul punto dell'inidoneità delle aree agricole rif. Legge Regionale 2/2025

Si rileva quanto esposto nel documento "Osservazioni" pratica SVA/SCR/2052 ad opera del "Servizio transizione energetica" della Regione, aggiungendo le seguenti ulteriori osservazioni in merito al documento C24FR001WA006R00_RELAZIONE DI COERENZA CON LA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2025: a) **Inidoneità ai sensi dell'art. 3 della L.R. 2/2025 comma 1, lettera c), numero 2): Aree agricole destinate a produzioni agroalimentari biologiche.**

Si segnala che **risulta errato** quanto riportato nella "Relazione di coerenza con la Legge Regionale 4 marzo 2025", par. 4.2. "Art.3 – Aree non idonee" (pag. 43): "Coerentemente con quanto riportato al punto precedente, le aree di progetto non interessano aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e i PAT.", **in quanto sulle particelle individuate operano due Aziende Agricole che aderiscono al regime Biologico ai sensi del Reg(UE) 848/2018 e che producono quindi foraggi per l'alimentazione dei propri capi secondo il disciplinare biologico.**

Il Progetto presentato risulta pertanto essere interessato da **inidoneità ai sensi dell'art. 3 della L.R. 2/2025 comma 1, lettera c), numero 2)** "aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e i PAT, limitatamente alle superfici agricole effettivamente riservate alla coltura che si intende salvaguardare, in base al fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

Sul punto della tutela prevista dalla Legge Regionale 38/2001 art. 21

Si sottolinea che il mancato coinvolgimento dei cittadini, sempre inopportuno e contrario alle esplicite intenzioni del legislatore, per il progetto in esame denominato “Pulfar” risulta oltremodo grave e, nello specifico, ancor più inaccettabile in quanto tale progetto trova collocazione nelle Valli del Natisone, territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza linguistica slovena tutelata dall’art. 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che sancisce la parità di diritti e di trattamento tra i gruppi linguistici con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali, e, più nel dettaglio, dalla Legge Regionale 23 febbraio 2001, n. 38 “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia”.

Si ritiene di fare espresso richiamo in tal senso alla Legge di Tutela, e in particolare a quanto previsto dall’art. 21 (**Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali**)

comma 1: “Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali”, di cui si chiede alla Regione il rispetto e l'applicazione.

Proposta di biotopo regionale

Premesso quanto già riportato e dettagliatamente scritto sul punto “biodiversità” da parte del “Comitato difendiamo il Monte Craguenza”, si chiede alla Regione, sentiti i Comuni, di individuare urgentemente un biotopo regionale finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente specifico del luogo. Biotopo da allargare ai vicini prati dello Joanaz/Ivanac.

Si rileva che apprezzamenti del valore del sito del Monte Craguenza e orientamento alla sua tutela vengono espressi anche dal Servizio Biodiversità della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel documento citato in premessa (Oggetto “DPR 357/1997 - DGR. n. 1183/2022. SVA/SCR/2052 – Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di un impianto eolico, denominato “Pulfar”, di potenza nominale pari a 28,8 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Pulfero, Torreano, Cividale del Friuli, Moimacco e San Pietro al Natisone. Richiesta integrazioni”, del 25.07.2025) che si conclude con la seguente notazione: “Inoltre, un aspetto legato alla trasformazione del suolo delle praterie di crinale che andrebbe approfondito in quanto, anche dal punto di vista vegetazionale, la progressiva erosione da parte dell’avanzata del bosco di neoformazione, rende queste formazioni sempre più rare e meritevoli di tutela.”

Ai sensi della Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4 che prevedono l’individuazione di biotopi naturali “in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa”(Legge regionale 42/1996, art 2, comma 3, paragrafo d), **si ritiene pertinente e necessario pertanto che venga avviato l’iter per la creazione del “Biotopo prati del Craguenza/Kraguoinca e dello Joanaz/Ivanac”.**

Infine, qualità di operatore economico (azienda agricola) e residente in uno dei centri abitati prossimi al Parco Eolico tengo a precisare quanto segue e a conclusione delle osservazioni.

Da un lato gli sforzi della politica e dei bilanci territoriali tendono ad ammirare, supportare e coinvolgere lo sviluppo delle aree che si trattano, dall'altro lato simili Progetti non possono che arrestare o compromettere le progettualità in essere e in previsione.

Sul punto della propria attività, e di realtà simili, pertanto sul piano delle aziende agricole biologiche ma anche le aziende del settore turistico quali piccole strutture ricettive del territorio, ristorazione di montagna, ecc., **si hanno fondate e ragionevoli preoccupazioni sulla base di investimenti in essere o futuri**. Ci si interroga quali siano le prospettive future in uno scenario di "energie rinnovabili". Se non sia prioritario o di maggior interesse pensare alla coltivazione e all'uso delle terre, di montagna in questo caso, all'indotto delle piccole realtà delle Aree Interne, o se lasciare in mano a colossi dall' "energia verde" la possibilità di mettere mano a territori che ancora oggi sono incontaminati e che presentano un bilancio positivo in termini di qualità della vita, del lavoro, della ricadute sulla salute.

Cito una lettura anonima di questi giorni: *"Senz'invece invocare la necessaria produzione di energia rinnovabile, forse per tener acceso un computer ad intelligenza artificiale, cosa lasceremo alle generazioni future, forse la possibilità di alimentarsi ad energia verde? Il declino dell'uomo, causa del suo stesso male."*

Se il Proponente vuole comunque mettere a rischio le sue risorse, o affidarsi ai possibili contributi erogati per la produzione di energie rinnovabili o per gli impianti di accumulo di energia elettrica, ciò non deve in ogni ipotesi incidere in maniera irreversibile e sproporzionata a danno della popolazione locale, del paesaggio, dell'ambiente, della fauna, delle abitazioni e dei centri abitati, di tutti i risvolti negativi sollevati, fatti salvi altri, che risentono della costruzione, mantenimento e dismissione dell'impianto nel suo complesso prospettato.

La pubblicazione della presente sul Sito Istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - portale procedure VIA - ovvero su altri Portali accessibili al Pubblico, si chiede avvenga nei limiti e nelle condizioni previste dalla Legge competente in materia, eventualmente censurando tutti quegli elementi che possono arrecare pregiudizio in termini di riservatezza dei dati personali (GDPR reg. UE 679/2016 e ss.mm.ii).

Vista la tematica, per quanto di propria conoscenza e competenza, sono certo che a questa seguirà la dovuta attenzione e che è fatta cosa gradita anche a beneficio della collettività.

Distinti saluti.

Tamoris di Torreano (UD), il 04/08/2025

Guion Denis
(Firmato digitalmente)